



Società Italiana di
Medicina Veterinaria
Preventiva



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lombardia
ed Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"

TRASPORTABILITÀ DI ANIMALI AFFETTI DA PATOLOGIE E GESTIONE DEI BOVINI A TERRA

Manuale operativo

Con il patrocinio di:



SIVeMP
Sindacato Italiano
Veterinari Medicina Pubblica

Quaderni di
Veterinaria
Preventiva

02

**TRASPORTABILITÀ DI
ANIMALI AFFETTI DA
PATOLOGIE E GESTIONE
DEI BOVINI A TERRA**

Manuale operativo



**Società Italiana di
Medicina Veterinaria
Preventiva**

Via Nizza, 11
00198 Roma
tel +39 06 8540347
fax +39 06 8848446
segreteria@veterinariapreventiva.it
www.veterinariapreventiva.it

Quaderni di Veterinaria Preventiva

02

Pubblicazione:
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP)

Presidente:
Aldo Grasselli

Coordinatore editoriale:
Vitantonio Perrone

A cura di:

SIMeVeP - Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

Nevio Guarini
Maurizio Ferri
Priscilla Ghiglia
Roberto Poggiani
Nicola De Luca
Mario Facchetti

IZS LER - Centro di Referenza Nazionale Benessere Animale

Guerino Lombardi
Luigi Bertocchi

Luglio 2012

La versione ufficiale del presente documento è esclusivamente quella digitale presente sul sito del sito della SIMeVeP <http://www.veterinariapreventiva.it>

© La presente pubblicazione è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
La riproduzione anche se parziale è consentita solo per fini non commerciali citandone la fonte.

Progetto grafico:
Alessio Raia - Raia srl - Roma
www.raiaweb.eu

SOMMARIO

	<i>pag.</i>
1. PRAFAZIONE	5
2. FONTI NORMATIVE	7
3. DEFINIZIONI	8
4. CONDIZIONI DI TRASPORTABILITÀ E NON TRASPORTABILITÀ	4
4.1 Incapacità al movimento.....	10
4.2 Ferite	13
4.3 Prolasso (presenza di organi che fuoriescono)	16
4.4 Emorragia (profusa e continua).....	16
4.5 Meteorismo.....	17
4.6 Vacche in gravidanza avanzata o che hanno partorito.....	17
4.7 Presenza di placenta.....	18
4.8 Eccessivo dimagrimento (animali emaciati, cachettici).	18
4.9 Lesioni della cute.....	19
4.10 Secrezioni, perdite.....	20
4.11 Edemi, tumefazioni.....	20
4.12 Diarrea.....	21
4.13 Difficoltà respiratorie.....	21
4.14 Lesioni mammarie	22
4.15 Bovine in lattazione	23
4.16 Comportamento, segni nervosi	23
4.17 Animali pericolosi	24
4.18 Animali con lesioni oculari e cecità.....	24
5. PROCESSO DECISIONALE IN ALLEVAMENTO	24
5.1 Eutanasia	24
5.2 Macellazione d'urgenza in allevamento	30
6. DESTINAZIONE DELLE CARNI DI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA IN ALLEVAMENTO	32
7. ANIMALI A TERRA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	33
7.1 E. coli O157:H7	33
7.2 Salmonella.....	33
7.3 BSE	34
8. TRASPORTO DI ANIMALI FERITI, MALATI O CHE HANNO SUBITO INCIDENTI IN ALLEVAMENTO	34
9. GESTIONE DEI TRASPORTI IRREGOLARI AL MACELLO	34
ALLEGATI	37
1. ALBERO DELLE DECISIONI PER ANIMALI FERITI O CON SEGNI ANORMALI	37
2. MODELLO DI ATTESTAZIONE DI SCORTA PER GLI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA IN ALLEVAMENTO.....	38
3. MODELLO DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI.....	39
4. VERBALI DI IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO.....	40
Bibliografia consigliata.....	43



1. PREFERAZIONE

Il problema degli animali a terra e della loro movimentazione al macello, è stato recentemente oggetto di particolare attenzione da parte dei media in relazione agli aspetti di benessere animale, ed ha avuto ripercussioni negative per la nostra categoria. Alcuni dei casi documentati hanno di fatto evidenziato responsabilità, riconducibili anche a colleghi che hanno consentito il trasporto di animali, per i quali, per motivi sanitari o di tutela del benessere, era d'obbligo l'abbattimento o la macellazione d'urgenza in allevamento. Queste circostanze hanno comportato una doverosa analisi dei diversi aspetti del problema "animale non deambulante", le cui responsabilità non possono essere ricondotte ad un unico soggetto, ma al contrario interessano più figure professionali, a volte non perfettamente coordinate, e ciò a discapito dell'immagine e della credibilità della professione veterinaria.

Riguardo all'entità ed incidenza del problema in oggetto nel nostro paese, purtroppo non disponiamo di dati certi ed aggregati per regione. Si sa che la condizione di "animali a terra" interessa prevalentemente le bovine da latte (in particolare della razza frisona), gli animali a fine carriera, si verifica frequentemente nel periodo post-partum (es. distocia, ritenzione delle membrane fetali, natimortalità) e durante la lattazione per cause riconducibili a disordini di tipo metabolico (es. ipocalcemia), quando non intervengono altre cause come ad esempio quelle di tipo traumatico (es. fratture). In relazione al danno economico invece, l'esperienza di pratica professionale ci dice che la condizione di animale a terra costituisce per gli allevatori un notevole peso economico, in particolar modo nelle piccole aziende.

Il SIVeMP ha sempre ritenuto che la tutela dei diritti sindacali e del ruolo sociale della nostra categoria non possa essere disgiunto dalla promozione della professionalità del veterinario di Sanità Pubblica Veterinaria, e con questa visione si è sempre fatto promotore di attività di supporto professionale per i tanti colleghi impegnati sul campo nella gestione di animali a terra e della macellazione d'urgenza. Alla luce quindi del forte interesse dei media sull'argomento, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro nazionale, all'interno della Società Scientifica, con l'obiettivo di elaborare un documento dal taglio pratico, utile ad integrare la normativa attuale con metodi e criteri di valutazione clinica e del benessere animale provenienti dalla pratica professionale e dalla ricerca scientifica. Si è quindi giunti alla guida operativa che qui si propone, finalizzata ad orientare il processo decisionale in capo ai veterinari ed altri operatori chiamati ad intervenire per la gestione degli animali a terra, della macellazione d'urgenza in allevamento e dell'eventuale trasporto.

La normativa comunitaria sull'argomento stabilisce principi generali ed elenca alcune condizioni limite che non consentono la movimentazione degli animali. La pratica professionale purtroppo presenta casi, alcuni dei quali definiti *borderline*, di difficile gestione e che richiedono da parte del veterinario una valutazione scrupolosa ed informata dei diversi elementi che condizionano le scelte operative ispirate alla tutela del benessere animale.

Alla luce di quest'ultimo aspetto dunque, la presente guida, dopo un breve richiamo alle fonti normative comunitarie e nazionali, affronta alcune delle più frequenti condizioni ritenute critiche per il benessere degli animali e per l'idoneità al trasporto, e propone definizioni ed esempi pratici essenzialmente orientativi rispetto al processo decisionale. Il giudizio di idoneità al trasporto per gli animali che si trovano in queste condizioni, fatta salva la responsabilità dei proprietari e dei trasportatori nei restanti casi, è un compito che spetta unicamente al veterinario il quale, in forza della sua formazione, può disporre di una conoscenza di tutti gli elementi che lo aiutano a contestualizzare i singoli casi e a prendere le decisioni "giuste" nel rispetto del benessere degli animali.

In ultimo, con la speranza di aver proposto uno strumento utile per la gestione degli animali non deambolanti e del loro eventuale trasporto, ci auguriamo che la materia del benessere animale continui ad essere elemento qualificante per il nostro lavoro e che in futuro la professionalità di tanti colleghi pubblici e libero-professionisti impegnati sul campo per tutelare il benessere animale, non venga vanificata da comportamenti che seppure isolati e sporadici, danneggiano l'immagine e la reputazione della nostra categoria nella società.



Prefazione del Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale

I colleghi autori di questa linea guida operativa ci hanno presentato un prodotto in avanzatissimo stato di preparazione caratterizzato dalla notevole praticità della presentazione e dalla completezza di esempi e casi clinici bene descritti.

Abbiamo partecipato alla stesura finale e valutato insieme il documento che ci sentiamo di raccomandare a quanti operano nel settore buiatico a qualunque livello perchè inevitabilmente nel corso della loro professione si troveranno a prendere decisioni o a dare consigli ad altri operatori in un settore molto delicato, e in momenti critici della vita degli animali, nel quale troppo spesso l'improvvisazione di pseudoesperti toglie al medico veterinario quella autorevolezza che si merita e gli compete. Quest'opera senz'altro restituisce, per chi ne avesse bisogno, l'immagine di una veterinaria competente e attenta alle esigenze degli animali, alle normative, agli allevatori.



2. FONTI NORMATIVE

La materia del benessere animale è presente in buona parte della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare ed è oggetto di ampia ricerca scientifica. I recenti regolamenti comunitari sul benessere animale (Regolamenti CE 1/2005 e 1099/2009) fissano nuovi standard che si applicano durante il trasporto e al macello, ed individuano nell'allevatore il principale responsabile della tutela del benessere animale anche nell'abbattimento di emergenza, ed in tutte le fasi della filiera dall'allevamento al macello. Nella tabella che segue viene riassunta la normativa comunitaria e nazionale di riferimento per la macellazione d'urgenza e benessere animale e altri documenti di interesse.

Regolamento CE 1/2005	Benessere degli animali durante il trasporto.
Regolamento 178/2002	Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Regolamento CE 853/2004	Stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Regolamento CE 854/2004	Stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Decreto legislativo n. 333/98	Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.
Decreto legislativo 146/2001	Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
Art. 544 ter Codice di Procedura Penale	2 modificato dalla legge 189/2004 contenente disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Regolamento CE 882/2004	Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Regolamento 999/2001	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Regolamento 1099/2009	Protezione degli animali durante l'abbattimento.
Circolari ministeriali prot. n. 28064/P del 1/08/06 e prot. n. 297972/P del 29/08/06	Stabiliscono la procedura per la macellazione d'urgenza. Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina.
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.



Sinteticamente i regolamenti comunitari, al fine di proteggere la sanità animale, benessere animale e sanità pubblica, stabiliscono precise condizioni che non consentono il trasporto degli animali.

In particolare si stabilisce che:

- nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (Regolamento CE 1/2005, articolo 3).
- non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, nè le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili (Regolamento CE1/2005, Allegato I, Capitolo I, paragrafo 1).
- i detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'Allegato I, Capo I e Capo III, Sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte (Regolamento CE 1/2005, Articoli 8-9).

3. DEFINIZIONI

Al fine di uniformare il più possibile i criteri di valutazione clinica degli animali a terra e facilitare il processo decisionale, vengono proposte alcune definizioni relative alle condizioni più frequentemente riscontrabili nell'attività di campo

- **Ungulato sano:** es. animale attento; reattivo; con mantello lucente e asciutto e ben sviluppato; respiro regolare; peso distribuito uniformemente sui quattro arti in stazione e in movimento; assenza di segni di sofferenza.
- **Bovino in scadenti condizioni generali:** es. animale indifferente all'ambiente circostante (apatico); e/o con occhi spenti e appannati; e/o rifiuto prolungato di cibo ed acqua; e/o febbre: temperatura corporea $> 39,5^{\circ}\text{C}$ o ipotermia ($< 37,5^{\circ}\text{C}$); e/o aumento significativo della frequenza respiratoria; difficoltà respiratoria significativa o con bocca aperta, tosse significativa; e/o segni evidenti di dolore con presenza di inarcamento del dorso, in combinazione con altri segni quali respiro superficiale frequente, postura o passo anomali, sudorazione profusa in assenza di esercizio fisico o calore, dimagrimento eccessivo.
- **Animale a terra/vacca a terra:** la definizione più frequente è la seguente: animale non in grado di alzarsi o di rimanere in piedi. In letteratura veterinaria sono state proposte diverse definizioni di animali a terra, alcune delle quali comprendono parametri relativi al tempo trascorso o agli esiti (es. guarigione rispetto a morte/eutanasia)
- **Bovino non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza:** animale con lesioni podali o non in grado di distribuire il peso sui quattro arti; i segni di dolore durante il movimento si caratterizzano per: inarcamento del dorso; e/o postura anomala; e/o passo anomalo; e/o respiro superficiale frequente.
- **Bovino non in grado di deambulare senza aiuto:** situazione in cui l'aiuto va oltre le normali pratiche di movimentazione. In nessun caso l'animale potrà essere trascinato sul terreno, ovvero applicati allo stesso metodi di stimolazione al movimento non consentiti quali percosse e/o calci, torsioni della coda o la compressione dolorosa di altre parti sensibili del corpo (es. orecchie), pungolature elettriche o meccaniche (es. forca) ostinate e ripetute, utilizzo di mezzi meccanici per il trascinamento (trattore, muletto, paranchi, carrucole, funi, ecc.).
- **Macellazione d'urgenza:** macellazione che avviene al di fuori del macello su ungulati sani, che hanno subito un incidente (es. frattura) o che sono affetti da turbe metabolico-funzionali, comunque tali da non



rendere le carni non inadatte al consumo umano, e che non possono essere trasportate al macello per evitare inutili sofferenze.

- **Macellazione d'emergenza:** macellazione effettuata al macello di animali con ferite o malattie lievi che non ne pregiudicano il trasporto o quelli che hanno subito un incidente durante il trasporto per situazioni concernenti il viaggio.

4. CONDIZIONI DI TRASPORTABILITÀ E NON TRASPORTABILITÀ

In questo paragrafo vengono proposti alcuni esempi pratici e fornite le relative istruzioni operative, riguardo alla valutazione delle condizioni più frequenti che precludono il trasporto dell'animale per ragioni di benessere e che richiedono la macellazione d'urgenza in allevamento, così come è disciplinata dal Regolamento CE 853/2004, Allegato 3, Sezione I Capo VI, oltre che di quelle che, al contrario, condizionano un giudizio favorevole per il trasporto.

Nella pratica possono altresì verificarsi casi, alcuni dei quali definiti *borderline*, che richiedono una attenta valutazione di tutte quelle condizioni legate alle operazioni di carico e di trasporto, che possono causare sofferenza all'animale e quindi comprometterne il benessere.

In questi casi, per il giudizio di idoneità al trasporto, occorrerà considerare i seguenti fattori:

- condizioni generali dell'animale;
- durata e condizioni particolari del trasporto quali ad esempio: condizioni climatiche, densità di carico, possibilità di trasporto in stalli individuali, ecc.;
- condizioni dell'animale che potrebbero peggiorare durante il trasporto;
- rischio di non ammissione alla macellazione.

Animali non trasportabili

Nel caso di animali non trasportabili, gli esempi pratici sottoelencati ripropongono alcune delle condizioni citate nell'allegato I, Capitolo I, Paragrafo 2 del regolamento 1/2005, in particolare: animali deboli, malati, con lesioni, disturbi fisiologici o patologie. Questi animali non sono idonei al trasporto se:

- non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto (vedi definizione);
- presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso.

Animali trasportabili

Il Regolamento 1/2005, Allegato I Capitolo I, Paragrafo 3, stabilisce che pur in presenza di animali malati o con lesioni il trasporto può essere consentito se:

- le lesioni e la malattia sono lievi e il trasporto non procura ulteriori sofferenze;
- sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;
- sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili;
- sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

Per facilitare la valutazione nei paragrafi che seguono, per alcune delle condizioni di più frequente riscontro nella pratica, vengono associati giudizi sfavorevoli o favorevoli per il trasporto.



4.1 Incapacità al movimento

Questa condizione riguarda animali non in grado di:

- spostarsi autonomamente senza sofferenza;
- deambulare senza aiuto;
- stare in piedi (es. vacche a terra);
- rimanere in piedi;
- mantenere l'equilibrio durante il trasporto.

Nel caso di animali a terra, le cause possono essere riconducibili a:

- incidenti (es. fratture);
- disturbi metabolici;
- malattie tossico-infettive.

Dall'esperienza di campo e dalla consultazione di lavori scientifici risulta che le bovine da latte in posizione di decubito per più di sei ore hanno una prognosi sfavorevole. Infatti con la posizione a terra che dura da sei a dodici ore, si verificano alterazioni patologiche che compromettono la possibilità di recupero dell'animale.¹⁻²

Si ritiene che in rapporto alle scarse possibilità di guarigione e di compromissione del benessere, per i bovini in decubito per più di 24 ore, l'eutanasia rappresenta la scelta più opportuna. Le motivazioni, relative a problemi di sicurezza alimentare, vengono illustrate nel successivo paragrafo 8.

Occorre comunque ricordare, come **principio generale** che un animale non in grado di sostenere il proprio peso sui quattro arti, deve essere considerato non idoneo al trasporto.

Riguardo invece all'eventuale trasportabilità, la decisione prevede la valutazione dei seguenti elementi:

- disponibilità al movimento;
- presenza di segni di sofferenza o dolore acuto;
- postura o passo anomale (es. dorso inarcato);
- incapacità a sostenere il passo con gli altri animali;
- condizioni generali dell'animale.

Per facilitare la diagnosi della condizione di zoppia causata da laminite può essere utile fare riferimento al seguente schema di valutazione.





¹ Cox V. S. Pathogenesis of the downer cow syndrome. Vet Rec 1982;111:76–79.

² Fenwick D.C., Kelly W.R., Daniel R.C.W. Definition of nonalert downer cow syndrome and some case histories. Vet Rec 1986;118:124–128.



Valutazione della laminite ai fini delle trasportabilità dell'animale

(da DairyCoMobility Score modif.)

Deambulazione	Punteggio	Punteggio	Decisione
<p>Buona</p> 	0	Andatura normale con peso correttamente distribuito sui quattro arti. Normale. Falcata lunga.	Idoneo al trasporto
<p>Imperfetta</p> 	1	Passi irregolari (ritmo e distribuzione del peso) o accorciamento falcata; gli arti interessati dalla laminite non sono immediatamente riconoscibili.	Idoneo al trasporto
<p>Alterata</p> 	2	Peso non uniformemente distribuito sull'arto malato, facilmente riconoscibile, e/o evidente accorciamento della falcata (condizione frequentemente associata ad inarcamento del dorso).	Ulteriore valutazione della cause della laminite L'animale è in grado di poggiare sui quattro arti? SI: Idoneo al trasporto NO: Non idoneo al trasporto
<p>Gravemente alterata</p> 	3	Non in grado di deambulare con la stessa velocità dell'uomo e di passo (seguire il resto degli segni relativi al punteggio 2).	Non idoneo al trasporto



Le foto che seguono ripropongono le più frequenti situazioni di campo:



Foto 1

Bovino con postura rigida delle zampe posteriori. Verificare se è in grado di distribuire il proprio peso su tutti gli arti e di mantenere l'equilibrio durante la deambulazione.

Bovino con frattura del sacro, non è in grado di deambulare senza dolore.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 2



Foto 3

Suino con frattura di un arto.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 4

Suino che sottrae all'appoggio l'arto posteriore destro. Verificare se è in grado di spostare il peso su quest'arto e di deambulare senza dolore.



Foto 5

Animale a terra: non in grado di sollevarsi o rimanere in piedi.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Laminite: il bovino tende ad incrociare le zampe in presenza di dolore acuto in uno o in entrambi gli unghioni.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 6

4.2 Ferite

Per un eventuale giudizio di idoneità al trasporto, bisogna valutare con attenzione l'associazione delle ferite ad una eventuale sintomatologia dolorifica, all'eventuale perdita di sangue durante il trasporto o altre complicazioni. Pertanto si prenderanno in considerazioni i seguenti elementi:

- estensione e gravità della ferita;
- presenza di ferite multiple;
- ferita piccola e non grave;
- guarigione/cicatizzazione della ferita.

Nel caso di ferite aperte di natura grave, si tratta di condizioni che causano dolore, suscettibili di complicazioni quali infezione, notevole perdita di sangue che, nel peggiore dei casi possono condurre alla morte dell'animale.

Alcuni esempi possono essere riferibili a:

- ferita aperta su una cavità del corpo, come ad esempio torace, addome o cranio: gli organi interni (intestino, stomaci ecc.) possono essere visibili dall'esterno;
- ferite chirurgiche aperte a causa di un ascesso interno o perdita di punti di sutura;
- grossa ferita aperta (eventualmente associata alla presenza di pus o vermi);
- grossa ferita accompagnata da gravi lesioni della pelle, muscolo, o membrane mucose.



Le foto successive ripropongono alcune delle condizioni riscontrabili in campo:

Grossa ferita con lesione della pelle e del muscolo. In questo caso si tratta di una ferita chirurgica riaperta dolorante con rischio di ulteriore lesione, apertura e sanguinamento.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**




Foto 7



Foto 8

Per prevenire il prolasso della vagina o utero si utilizzano punti di sutura. Prima del carico accertarsi che i punti non possano causare lesioni durante il trasporto.



Foto 9

Punti di sutura recenti per intervento per dislocazione dell'abomaso.



Foto 10

Ferita aperta con presenza di pus. Può trattarsi di una ferita grave con apertura della cavità articolare o di una semplice ferita superficiale. Verificare se l'animale è in grado di sostenere il peso sui quattro arti.



Foto 11

Rottura del corno. Apparentemente grave. I tessuti sensibili sono coperti dal corno rimanente ed il sanguinamento è ridotto.

**IDONEO
AL TRASPORTO**




Foto 12

Ferite piccole, non estese, non aperte sui metacarpi. Lesione superficiale della pelle con sanguinamento ridotto.

**IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 13

Grossa ferita con lesione della pelle e del muscolo. Rischio di ulteriore lesione, apertura e sanguinamento.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

4.3 Prolasso (presenza di organi che fuoriescono)

Si tratta di condizioni patologiche caratterizzate da estesa fuoriuscita di organi dalle relative cavità, come ad esempio: grave prolasso del retto, vagina, utero. Le condizioni del viaggio possono ulteriormente aggravare il quadro con le eventuali lesioni degli organi prolassati, emorragia e dolore.



Foto 14

Prolasso della vagina.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Prolasso della vagina.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 15



Foto 16

La protrusione dell'utero all'esterno costituisce una condizione molto dolorosa.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

4.4 Emorragia (profusa e continua)

Le emorragie gravi e profuse, sono condizioni causate da lesioni gravi o malattie e caratterizzate da una notevole e continua perdita di sangue che può aggravare durante il trasporto e condurre anche alla morte dell'animale.




Profuso sanguinamento della vagina.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Foto 17

4.5 Meteorismo

Condizione patologica caratterizzata da eccessivo cumulo di gas nel rumine. Può causare gravi difficoltà respiratorie e circolatorie e portare al decesso dell'animale durante il trasporto.



Meteorismo del rumine.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Foto 18

4.6 Vacche in gravidanza avanzata o che hanno partorito

Il Regolamento 1/2005 (Allegato I, Capitolo I, Paragrafo 2 c), stabilisce che gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non sono idonei al trasporto, in particolare se:

- a) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto,
- b) sono femmine che hanno partorito durante la settimana precedente.



Vacca nella prima settimana dopo il parto.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Foto 19



Questi animali, per le particolari condizioni fisiologiche in cui si trovano, non possono essere trasportati.

È necessario inoltre ricordare che non sono idonee al trasporto le vacche che si trovano nella prima settimana dopo il parto o quelle che hanno da poco superato la settimana e che presentano cattive condizioni generali.

Sono idonee al trasporto invece quelle che hanno superato la prima settimana ed in buone condizioni.

Scrofa fine gestazione, sviluppo delle mammelle e ingrossamento della vulva . Non idoneo al trasporto.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 20

4.7 Presenza di placenta

La presenza all'esterno di placenta indica una gravidanza recente o un aborto. È una condizione spesso associata a problemi sanitari o al rischio di gravi complicazioni.



Prolasso della placenta.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Foto 21

4.8 Eccessivo dimagrimento (animali emaciati, cachettici)

La presenza di animali estremamente magri con un *Body Condition Score* inferiore ad 1,5 non è compatibile con il trasporto per via della debolezza muscolare. Questa condizione richiede l'accertamento delle cause e preclude l'ammissione alla macellazione.



Vacca. Eccessivo dimagrimento. Sono visibili le vertebre e le costole.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 22



Foto 23

Eccessivo dimagrimento.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

4.9 Lesioni della cute

Le lesioni della cute possono essere il sintomo di malattie sistemiche, contagiose per gli animali e l'uomo. Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- presenza di odori anomali, croste, umidità;
- presenza di lesioni localizzate o estese.

Scottature da sole. Verificare le condizioni generali prima del carico.



Foto 24



Foto 25

Papillomatosi. Per il giudizio di idoneità al trasporto valutare il rischio di lesioni durante il trasporto.



4.10 Secrezioni, perdite

Le secrezioni/perdite anomale possono essere il sintomo di una malattia. Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- quantità, consistenza, colore e odore;
- localizzazione delle perdite (cavità orale, vulva, pene, naso).

È inoltre importante valutare la presenza o meno di febbre. Di norma la presenza di infezione associata a febbre preclude il trasporto dell'animale.

Scolo purulento vulvare con ipertermia indice di una grave infezione.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 26



Foto 27

Scolo nasale limitato. Condizioni generali buone.

**IDONEO
AL TRASPORTO**

4.11 Edemi, tumefazioni

Gli edemi o tumefazioni possono essere sintomi isolati o espressione di malattie generalizzate. Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- presenza di calore, rossore, dolore al tatto;
- associazione ad una postura o passo anomalo;
- rischio di complicazioni con lesioni o perdita di sangue.



Presenza di un flemmone esteso a tutta la coscia.
Rischio di aggravamento delle condizioni generali.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 28

4.12 Diarrea

La diarrea può essere un sintomo isolato o l'espressione di una condizione generale.

Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- rischio di aggravamento dello stato generale e disidratazione durante il trasporto;
- rischio di trasmissione di malattie infettive.

4.13 Difficoltà respiratorie

Le difficoltà respiratorie possono essere l'espressione di gravi problemi sanitari

Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- l'esistenza di altri sintomi quali bocca aperta, allungamento del collo e della testa, zampe anteriori divaricate, animazione e salivazione;
- il rapido peggioramento durante il trasporto.



Foto 29

Presenza di notevole stress respiratorio. L'animale potrebbe non sopportare l'ulteriore stress causato dal trasporto.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

4.14 Lesioni mammarie

Le lesioni alle mammelle potrebbero compromettere il benessere dell'animale durante il trasporto.

Per un'attenta valutazione è necessario considerare i seguenti elementi:

- condizioni generali dell'animale;
- il rischio potenziale di dolore e sofferenza durante il trasporto;
- l'esistenza di postura o passo anormali.



Foto 30

Presenza di mastite acuta con ipertermia e difficoltà di deambulazione.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**

Presenza di mastite subacuta con linfonodi ingrossati, senza compromissione del sensorio e difficoltà di deambulazione.

**IDONEO
AL TRASPORTO**



Foto 31



Foto 32

Processo localizzato, lesioni da gelo ed Herpes, senza ripercussioni sullo stato generale. Verificare Idoneità al trasporto.



4.15 Bovine in lattazione

Le bovine in lattazione sono animali che si trovano in una particolare situazione fisiologica ed il loro trasporto richiede particolari accorgimenti (Regolamento 1/2005, allegato I Capitolo I, Punto 6).

Per questi animali occorrerà assicurare le seguenti condizioni:

- se non sono accompagnate dalla loro progenie, siano munte a intervalli non superiori alle dodici ore. Se non vengono munte regolarmente, possono soffrire ed essere esposte ad ulteriori problemi di benessere animale durante il trasporto;
- se devono essere trasportate per più di dodici ore, il trasportatore deve essere informato in anticipo al fine di assicurare che l'attrezzatura per la mungitura sia disponibile durante il viaggio (il giornale di bordo deve essere disponibile almeno due giorni prima della partenza).

4.16 Comportamento, segni nervosi

Comportamenti anomali, posture anomale della testa (es. sindromi vestibolari) o la presenza di una sintomatologia nervosa, possono essere associate a patologie diverse, alcune delle quali difficili da diagnosticare.

Pertanto sarà necessario valutare i seguenti elementi:

- il comportamento normale dell'animale;
- condizioni di stress ed eccitamento;
- associazione con altri sintomi.



Foto 33

Bovina con sintomi nervosi (es. ipomagnesemia), deambulazione con arti rigidi, nervosismo, aggressività. La sintomatologia può progredire fino al decesso dell'animale in 1-2 giorni, se non trattata. Segni tipici sono: deambulazione rigida, incespicante.

**NON IDONEO
AL TRASPORTO**



4.17 Animali pericolosi

Il comportamento sociale degli animali e la loro reazione all'ambiente esterno variano con l'età, la razza, la precedente esperienza. Gli animali nervosi ed incontrollabili costituiscono un pericolo per l'uomo e per gli altri animali. A volte l'aggressività può essere scatenata dalle operazioni di carico ed il trasportatore deve essere informato dall'allevatore sulle condizioni dell'animale.

4.18 Animali con lesioni oculari e cecità

Gli animali con visibilità compromessa spesso appaiono disorientati, impauriti e stressati. In quelli affetti da cecità, le suddette condizioni peggiorano al punto da esporli al rischio di lesioni durante il trasporto. Per queste ragioni è sconsigliabile il trasporto. Per un eventuale giudizio di idoneità al trasporto, si prevede la valutazione da parte del veterinario dei seguenti elementi:

- condizioni dell'animale;
- l'assenza di fattori di stress;
- trasporto di breve distanza;
- condizioni di trasporto (es: stallo individuale).



Foto 34

Lesione oculare (carcinoma squamoso cellulare). In presenza di estensione extraorbitale della lesione, non idoneo al trasporto per rischio di disorientamento, stress, perdita d'equilibrio.



5. PROCESSO DECISIONALE IN ALLEVAMENTO

Al di là delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti relative alle condizioni di trasportabilità degli animali, il veterinario chiamato in allevamento deve decidere sul destino di un animale non trasportabile. Le due opzioni da valutare saranno (vedi albero decisionale in allegato):

- Eutanasia;
- Macellazione d'urgenza in allevamento.

5.1 Eutanasia

Questa opzione si rende necessaria per gli animali non sani (vedi definizione di ungulato sano) e che appartengono a una delle seguenti categorie:

- animali affetti da una malattia o condizione trasmissibile ad altri animali o agli essere umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni (Regolamento CE 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4);
- animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia (Regolamento CE 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4);
- animali che potrebbero contenere residui di medicinali veterinari a livelli superiori a quelli consentiti dalla normativa comunitaria o residui di sostanze proibite (Regolamento CE 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 6);
- animali per i quali non è possibile stabilire l'identità (Regolamento CE 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 1).

Per le modalità di effettuazione dell'eutanasia si richiamano le procedure elaborate dal Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale e quelle descritte nel Regolamento 1099/2009 che si applica dal 1 gennaio 2013.

Fermo restando i metodi consentiti sopracitati, sulla base dell'esperienza e dei costi, si suggeriscono i seguenti metodi tradizionali.



Metodo	Sicurezza per l'operatore	Benessere animale	Livello di specializzazione	Costi	Impatto visivo	varie
Pistola a proiettile captivo	Buono	Buono	Medio È essenziale il corretto posizionamento dell'arma	Basso	Medio (pedalamento e moderata emissione di sangue)	È richiesto il contatto con l'animale Difficile applicazione su soggetti agitati
Metodo farmacologico						
Overdose barbiturici	Buono	Eccellente	Medio È richiesto l'intervento di un medico veterinario È necessaria l'inoculazione intravenosa	Alti	Buono	Può esistere una certa variabilità soggettiva alla sensibilità al barbiturico La carcassa deve essere distrutta e non può essere utilizzata in nessun caso
T-61 (Tanax) Barbiturici, Solfato di Magnesio e Cloruro di potassio	Buono	Eccellente	Medio È richiesto l'intervento di un medico veterinario È necessaria l'inoculazione intravenosa			Possono verificarsi sintomi dolorifici nel punto di inoculazione, è meglio raccomandare l'ago ad un deflussore morbido La carcassa deve essere distrutta e non può essere utilizzata in nessun caso
Dissanguamento	Media	Buona ma l'animale deve essere in stato di incoscienza	Medio	Bassi	Elevato (imponente sanguinamento)	Lo stato di incoscienza deve precedere il dissanguamento



Pistola a proiettile captivo

Il regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, che si applica dal 1 gennaio 2013, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, annovera come semplice stordimento l'applicazione di dispositivi a proiettile captivo penetrante, pertanto è necessario procedere successivamente allo stordimento mediante enervazione o dissanguamento.

Il posizionamento della pistola deve essere tale in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale, nel bovino idealmente nel punto di incrocio tra due linee che congiungono il centro degli occhi e la base delle corna, posizionando la pistola perpendicolarmente al piano della fronte.

I vitelli hanno una massa cerebrale di dimensioni maggiori del bovino adulto (rapportato alla testa) quindi è preferibile una piccola inclinazione della direzione di 5-10 gradi verso le ossa nasali. Dato che l'applicazione del metodo necessita uno stretto contatto con l'animale, è suggeribile una adeguata contenzione dello stesso e l'applicazione di una benda oculare per evitare spostamenti del capo causati dall'avvicinamento dell'operatore. I bovini di taglia grande e molto grande devono essere abbattuti con una carica nera o rossa, i vitelli possono essere abbattuti con una carica nera, rossa o verde. Per tutti i dispositivi vanno comunque verificate le istruzioni del produttore e le indicazioni sul tipo di proiettile più adeguato al peso dell'animale da abbattere.

La corretta applicazione del metodo è verificata grazie alla comparsa di:

- immediata caduta a terra;
- spasmi tonici dei muscoli della schiena e delle gambe di forte intensità e lunga durata;
- sguardo fisso;
- pupilla dilatata;
- assenza di vocalizzazione;
- presenza di un foro netto non associato a linee di frattura.


È segno di scorretta applicazione del metodo:

- la ripresa di segni di coscienza o di sensibilità;
- la presenza di riflesso corneale;
- la flaccidità degli arti;
- la rotazione degli occhi;
- il riflesso alla puntura del naso o al pizzicamento delle orecchie.

Il Regolamento CE N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, in applicazione dal 1 gennaio 2013, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento prevede che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I del medesimo regolamento. I metodi di cui all'allegato I del medesimo regolamento che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali l'enervazione, il dissanguamento, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

Metodo dell'enervazione

L'enervazione è definita come la lacerazione del cervello e della parte rostrale del midollo spinale per mezzo di un'asta inserita nella cavità cranica attraverso il foro prodotto dal punzone della pistola a proiettile captivo nelle ossa frontali.





L'enervezione deve essere eseguita solo su animali preventivamente correttamente storditi, è una pratica inumana se eseguita su animali su cui lo stordimento è stato inefficace in quanto mal applicato. In commercio sono state proposte aste monouso, di lunghezza totale di 78 cm, costituite da materiale plastico flessibile.



L'asta si presenta in sezione trasversale ad X con un diametro di 0,6 cm. La sua estremità anteriore, destinata ad essere introdotta nel canale spinale, termina in una massiccia testa conformata a bottone ovale,



L'estremità posteriore in un disco di 4,7 cm di diametro, a cui è applicato un largo anello di spugna atto a limitare la perdita di fluidi biologici dal foro prodotto dal punzone della pistola a proiettile captivo.



A circa 2 cm dal disco posteriore l'asta presenta una ramificazione costituita da 5 coppie di uncini atte a trattenerla all'interno una volta inserita completamente nella cavità cranica; sono pertanto strumenti monouso destinati ad essere smaltiti con la carcassa, analogamente a quanto attualmente avviene con i tappi impermeabili ed inamovibili applicati al foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e dal foro occipitale delle teste dei bovini di età superiore a 12 mesi, da cui la carne è raccolta previa rimozione dalla guidovia o dai ganci.

Nelle figure seguenti viene mostrato il percorso seguito dall'asta e l'aspetto esteriore una volta inserita in sede.




Foto 35

Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica in connessione con lo stordimento, non deve essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale; tuttavia non sussiste divieto per l'abbattimento eutanascico in allevamento delle specie considerate tramite enervezione, in quanto le carcasse non sono destinate al consumo umano o animale, ma saranno smaltite quale materiali di categoria 1 (art. 8) Regolamento CE 1069/2009).

Se non viene utilizzato materiale monouso, deve essere considerato il problema della disinfezione degli strumenti utilizzati tramite ipoclorito di sodio e la limitazione della fuoriuscita di materiale biologico mediante l'applicazione di un tappo impermeabile inamovibile al foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola a proiettile captivo.

L'enervezione non deve essere praticata su animali il cui *Obex* deve essere prelevato per essere sottoposto a test BSE, a causa della distruzione operata dall'asta su tale parte anatomica.



Metodo del dissanguamento

Questo metodo può essere utilizzato dopo aver reso incosciente farmacologicamente o fisicamente l'animale (stordimento). Per effetto dello stato ansioso provocato dall'improvvisa ipossia provocata dal mancato afflusso di sangue al sistema nervoso centrale, non può essere accettato come un metodo eutanasi da usare singolarmente. Il metodo viene applicato grazie al taglio dei grossi vasi eminenti dal cuore, infiggendo la lunga lama del coltello subito sopra lo sterno. Tale operazione è da preferire rispetto al taglio di carotide e giugulare destre e sinistre per effetto di un taglio a tutto spessore in una zona limitrofa all'arco mandibolare in quanto così operando la perdita di sangue sarebbe meno veloce (con un più lento abbassamento della pressione sanguigna). Tuttavia, l'operazione necessita di una maggiore profondità di taglio, fino alla completa introduzione dello stesso e anche parte della mano nell'animale. Tale operazione potrebbe risultare difficoltosa o pericolosa. Il corretto taglio è confermato dalla fuoriuscita di copioso sangue. La procedura è di violento impatto visivo.

Per il protocollo anestesiológico si propongono due schemi:

- Xilazina cloridrato: 0,3 mg/Kg peso vivo per via intramuscolare. A sedazione avvenuta infusione endovenosa rapida di 15 mg/Kg di tiopentale sodico.
- Detomidina cloridrato: 40 mcg/Kg peso vivo per via endovenosa. Dopo 10-15 minuti inoculare 2 mg/Kg peso vivo di ketamina cloridrato per via endovenosa (4 mg/Kg peso vivo nei vitelli). Sopprimere l'animale dopo 2 minuti dal termine dell'inoculazione dell'anestetico generale

Metodo farmacológico

Il T-61 è ritenuto il farmaco di prima scelta. La somministrazione deve essere intravenosa in ragione di 12-15 ml/100Kg di peso vivo. Non inoculare il farmaco troppo velocemente. Il T-61, non oltrepassa la barriera placentare, quindi il feto muore per asfissia. Il corretto utilizzo del farmaco è testimoniato da:

- nessuna reazione durante l'inoculazione;
- cessazione del respiro, del battito cardiaco e dei riflessi simultaneamente;
- assenza di dolore o altre reazioni.

In caso di bovini nervosi o eccitati è consigliata una sedazione preventiva con Xilazina cloridrato in ragione di 60-100 mg (endovena) o 180-300 mg (intramuscolo) a seconda del peso e del grado di eccitazione.

Barbiturici

La somministrazione di Tiopentale sodico (Pentotal sodium®) deve essere eseguita per via endovenosa rapida alla dose non inferiore di 200 mg/Kg di peso vivo. La via di somministrazione intracardiaca è da evitare per l'elevato dolore provocato dall'ago e per l'elevata possibilità di errore. La via peritoneale, allo stesso modo, deve essere evitata per l'elevata irritazione che i barbiturici determinano al peritoneo. Durante la somministrazione l'animale non deve essere disturbato se non per lo stretto necessario. L'eutanasia è di scarso impatto visivo e la morte sopraggiunge in modo dolce. I barbiturici determinano la morte del feto grazie al loro passaggio transplacentare. A causa della scarsa concentrazione delle soluzioni ottenibili con alcuni prodotti commerciali, il volume di inoculo risulta imponente nel caso non si ricostituisca con volumi inferiori a quelli registrati.

Solfato di Magnesio e Cloruro di potassio

Non vi sono miglioramenti rispetto al T-61 e ai barbiturici. Devono obbligatoriamente essere somministrati a soggetti resi farmacologicamente incoscienti altrimenti i metodi sono inaccettabili per il dolore che essi provocano a livello muscolare e cardiaco. I dosaggi sono:

- Solfato di magnesio: inoculare per via endovenosa una soluzione al 23% fino all'arresto completo delle funzioni respiratorie, battito cardiaco e riflessi.
- Cloruro di potassio: inoculare per via endovenosa una soluzione con concentrazione pari 150 mg/kg di peso vivo; si otterrà l'arresto cardiaco.



Test BSE

La Decisione 2011/358 CE ha stabilito che per gli animali appartenenti alle categorie a rischio (sono compresi quelli sottoposti a macellazione d'urgenza) e di età superiore ai 48 mesi, è obbligatorio procedere al prelievo del tronco encefalico per il test BSE. Le carcasse degli animali sottoposti ad eutanasia dovranno essere distrutte come materiali di categoria 1 con le modalità stabilite dal Regolamento CE 1069/2009.

5.2 Macellazione d'urgenza in allevamento

Benessere animale, normativa e sicurezza alimentare sono concetti che ormai devono essere considerati in modo assolutamente univoco. Uno dei momenti che praticamente concretizza questa concatenazione di competenze, è legato a quegli eventi avvenuti in allevamento derivanti da incidenti che determinano la necessità di intervenire in modo non programmato, con la macellazione degli animali allevati o con l'abbattimento eutanasi degli stessi.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 1/2005 che definisce in modo chiaro quali siano le condizioni per le quali il trasporto di animali al macello è interdetto e a seguito della crescente consapevolezza fra tutti gli operatori della filiera della produzione delle carni dell'importanza del benessere degli animali allevati, è necessario che vengano definite e condivise le modalità operative per intervenire e per far sì che all'animale si possano in ogni caso evitare inutili sofferenze.

Ai sensi del Regolamento CE 853/2004 allegato III sezione I capitolo VI, la macellazione d'urgenza è quella macellazione che avviene al di fuori del macello su ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.

Gli elementi ritenuti indispensabili per la valutazione delle condizioni di macellazione d'urgenza in allevamento e illustrati nell'albero decisionale (in allegato), possono essere riferiti alle seguenti domande:

Si tratta di una urgenza? L'urgenza implica che la macellazione venga richiesta a seguito di un evento che necessita una azione immediata.

Si è verificato un incidente? L'incidente è un evento inaspettato ed impreveduto che causa un danno. Il veterinario dovrà valutare bene le circostanze e verificare che si tratti di un "vero" incidente.

L'animale era sano prima dell'incidente? Il veterinario deve usare il proprio giudizio professionale per valutare le condizioni sanitarie dell'animale prima dell'incidente.

L'animale soddisfa i requisiti dell'ante-mortem? La normativa comunitaria esclude dalla macellazione per il consumo umano animali affetti da una malattia o da una condizione trasmissibile ad altri animali o alle persone mediante la manipolazione o il consumo delle carni e animali che presentano segni clinici di una malattia sistemica o cachessia Regolamento 854/2004, Allegato I, sezione II, capitolo III, punto 4.

Pertanto il veterinario ufficiale effettuerà la visita clinica ante-mortem dell'animale al fine di verificare le motivazioni della stessa e ne autorizza l'effettuazione solo nel caso che:

- queste siano riconducibili ad incidenti (telex Ministero della Salute 29972/P del 29.08.2008) tali da non rendere le carni inadatte al consumo umano;
- l'animale non presenti sintomatologie riferibili a malattie che possono ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, prestando particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie infettive di cui alla Decisione CE n. 650/2008;
- siano rispettati i tempi di sospensioni relativi ai trattamenti terapeutici effettuati.

Nel caso siano favorevolmente valutate le tre precedenti condizioni, il veterinario potrà autorizzare la macellazione d'urgenza alla quale, intervenuto il personale preposto, dovrà assistere per garantire la corretta operazione di stordimento dell'animale conformemente alle disposizioni vigenti inerenti il benessere ani-



male durante la macellazione o l'abbattimento, e il dissanguamento soddisfacente dello stesso, effettuato con l'animale appeso.

Espletate le suddette operazioni, il veterinario dovrà compilare il modello di dichiarazione per gli animali macellati d'urgenza fuori dal macello in triplice copia (vedi Allegato 2): l'originale accompagna l'animale al macello, una copia viene consegnata al proprietario/detentore dell'animale, una copia rimane in possesso dal veterinario certificatore.

Il veterinario dovrà inoltre verificare che il proprietario/detentore dell'animale abbia correttamente compilato la dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4) in particolare per la parte relativa agli eventuali trattamenti farmacologici effettuati negli ultimi 90 gg. (punto B. del Modello 4-Dichiarazioni per il macello). Qualora il capo visitato non sia idoneo alla macellazione d'urgenza e comunque in stato di sofferenza, il veterinario prospetta o, se del caso, ordina al proprietario/detentore l'abbattimento eutanasico.

Per la procedura della macellazione speciale d'urgenza in allevamento si rimanda al Regolamento CE 853/2004, Allegato 3, Sezione I Capo VI, il quale prevede:

- ispezione ante-mortem dell'animale;
- stordimento dell'animale con i metodi consentiti;



Foto 36



Foto 37

- iugulazione e dissanguamento e relativa raccolta del sangue;



Foto 38



Foto 39

- se del caso l'asportazione dello stomaco e degli intestini; nessuna altra tolettatura può essere praticata sul posto sotto la supervisione del veterinario. I visceri asportati devono accompagnare l'animale abbattuto al macello ed essere identificati come appartenenti all'animale stesso;

- trasporto al macello della carcassa, visceri e sangue, su automezzi puliti, nel più breve tempo possibile. Esso deve essere dedicato alla sola carcassa, evitando il trasporto promiscuo con animali vivi, adottando opportune misure per far sì che per quanto possibile non avvenga la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di iugulazione e di eviscerazione ove condotta. I visceri ed il sangue devono essere trasportati in idonei contenitori, assicurando la loro correlazione con la carcassa ove siano trasportate più carcasse;

- se trascorrono più di due ore tra l'operazione di macellazione e l'arrivo al macello, l'animale deve essere refrigerato. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.



L'animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello, in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo, scortato da:

- dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato l'animale, attestante l'identità dell'animale e indicante i prodotti veterinari o le altre cure somministrate con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione (Mod 4 integrato), dalle ICA e dal passaporto ove previsto;
- dichiarazione del veterinario, attestante il risultato positivo dell'ispezione ante-mortem, la data, l'ora e la motivazione della macellazione d'urgenza e la natura di eventuali trattamenti somministrati all'animale. Per queste ultime informazioni è opportuno effettuare una verifica del registro dei trattamenti o di eventuali prescrizioni veterinarie presenti in azienda; qualora sussistano dubbi relativamente agli effettivi trattamenti effettuati il veterinario dovrà farne menzione sul certificato.

6. DESTINAZIONE DELLE CARNI DI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

L'idoneità al consumo umano delle carni degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza in allevamento, è condizionata dall'esito favorevole della visita sanitaria ante-mortem effettuata dal veterinario in allevamento; dal rispetto dei requisiti di cui all'allegato III sezione I capitolo VI del Regolamento CE 853/2004 descritti nel precedente paragrafo; dall'esito favorevole dell'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale al macello, nonché degli ulteriori eventuali indagini o test di laboratorio previsti dalla norma e ritenuti necessari al fine di emettere un giudizio di idoneità al consumo umano; a tal riguardo raccomandiamo l'esecuzione sistematica dell'esame microbiologico su muscolo e la ricerca di residui di farmaci ad azione antibatterica.

Queste carni hanno delle limitazioni nel loro utilizzo:

- possono essere commercializzate solo nel circuito nazionale;
- non possono allo stato attuale essere utilizzate per la fabbricazione di carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carne (Ministero della Salute DGSAN 0015894 del 13.05.2011).

Carcasse, mezzene, quarti e le altre carni ottenute dal sezionamento delle mezzene in più di tre parti, ottenute da animali macellati d'urgenza in allevamento, devono essere bollate con uno speciale marchio sanitario da non confondere con il marchio sanitario previsto dal Regolamento CE 854/2004.

Le caratteristiche di tale marchio sanitario sono quelle stabilite all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 193/2007, ovvero devono essere di forma rettangolare, di almeno sei centimetri in larghezza e quattro in altezza, e recante le seguenti indicazioni:

- nella parte superiore l'indicazione della **Unità sanitaria locale** nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate
- al centro la sigla **MSU** seguita dal **numero di identificazione del macello**
- nella parte inferiore il nome della **Regione o Provincia Autonoma** nel cui territorio si trova il macello.

Le carcasse ottenute da animali sottoposti a macellazione d'urgenza in allevamento e ritenute idonee al consumo umano, possono altresì essere declassate volontariamente dall'operatore del settore alimentare a materiale di categoria 3 (art. 10 Reg. 1069/2009), ed essere utilizzate per l'alimentazione degli animali di cui all'art. 18 del Regolamento CE 1069/2009 nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI capo II sez. I del Regolamento UE 142/2011, ovvero destinate agli altri utilizzi di cui all'art. 14 del Regolamento CE 1069/2009 come disciplinati dal Regolamento UE 142/2011 e successive modifiche.



7. ANIMALI A TERRA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

L'associazione tra animali a terra e sicurezza degli alimenti è stata più volte documentata in lavori scientifici prodotti negli Stati Uniti e in Europa. I primi a segnalare il problema sono stati i ricercatori della Texas A&M University, che hanno dimostrato come le carni di animali a terra senza sintomi clinici e ammessi alla normale macellazione, risultano frequentemente contaminate da *Salmonella* ed *E.coli*, e dunque rispetto ad animali ammessi alla normale macellazione, rappresentano un rischio più elevato di trasmissione di tali patogeni all'uomo³. I fattori di rischio che determinano questa condizione sono prevalentemente legati allo stress causato dal decubito permanente e alla frequente esposizione degli animali a terra alla contaminazione fecale con conseguente rischio di cross-contaminazione durante la macellazione.

Negli Stati Uniti, dal 2002, per ottemperare ad un divieto, ulteriormente rafforzato nel 2007, di destinare le carni di animali a terra al consumo umano, il servizio ispettivo ufficiale statunitense (FSIS-USDA) come misura di salvaguardia per il rischio di introduzione nella catena alimentare dell'agente della BSE, non ammette alla macellazione animali trovati non deambulanti nel corso dell'ispezione ante-mortem. Secondo la FDA (Food and Drug Administration) infatti, ci sono sufficienti elementi scientifici che dimostrano come i bovini a terra costituiscono la popolazione animale a rischio maggiore di BSE.

La principale motivazione scientifica viene riferita al dato esistente in Europa, che possiede la prevalenza più elevata di BSE, dove i casi di animali a terra hanno un rischio maggiore di veicolare l'infezione. Infatti in questi animali risulta spesso difficoltoso riconoscere i segni e i sintomi nervosi dell'infezione rispetto ad altri animali infetti ma non in decubito, e differenziarli rispetto ai sintomi clinici tipici di altre malattie e condizioni che colpiscono gli animali a terra.

7.1 *E. coli* O157:H7

Esistono lavori scientifici che dimostrano la prevalenza di *E. coli* O157:H7 negli animali a terra e l'impatto potenziale in sanità pubblica dovuto al consumo di carni.

Ricercatori americani, mediante il prelievo di feci e campioni di tessuto del colon da animali a terra, hanno dimostrato che il decubito permanente degli animali aumenta di 3,3 volte la probabilità di veicolare *E. coli* O157:H7 rispetto ad animali sani⁵.

Ciò dimostra quindi come gli animali a terra possono rappresentare una fonte potenziale di contaminazione e contribuire al rischio sanitario associato alla produzione di hamburger.

In un lavoro successivo del 2005 viene documentato il rischio Shigatoxin-producing *E.coli* associato agli animali a terra.⁶

7.2 *Salmonella*

Anche per *Salmonella*, le condizioni di stress e di immunodepressione, particolarmente evidente negli animali a terra, costituiscono i fattori di rischio di eliminazione del patogeno.

Lavori di Stull C. L., e coll. (1995)⁷ (2004)⁸ e Maas J., e co. (1995) hanno dimostrato la maggiore prevalenza di *Salmonella* negli animali a terra rispetto a quelli normali.

³ Edwards J.F., Simpson R. B., and Brown W.C. 1995. A bacteriologic culture and histologic examination of samples collected from recumbent cattle at slaughter. *Journal of the American Veterinary Medical Association* 207(9): 1174-6.

⁴ U.S.A FDA, 2004.

⁵ Byrne, M., Erol, I., Call, J. E., Kaspar, C. W., Buege, D. R., Hiemke, C. J., Fedorka-Cray, P. J., Benson, A.K., Wallace, F. M., Luchansky J. B., Characterization of *Escherichia coli* O157: H7 from Downer and Healthy Dairy Cattle in the Upper Midwest Region of the United States. *Applied and Environmental Microbiology* 69 (2003).

⁶ Hussein H. S., Sakuma T. 2005. Prevalence of shiga toxin-producing *Escherichia coli* in dairy cattle and their products. *Journal of Dairy Science* 88(2): 50-65. 14. Spika J. S., Waterman S.H., Hoo G. W., et al. 1987.

⁷ Stull C., Oliver M., et al. 1995. Pilot study to determine the medical etiology of disabled dairy cattle at slaughter facilities. In: *Proceedings: Production Food Safety Workshop*, U.S. Animal Health Association.

⁸ Stull C. 2004. Handling non-ambulatory cattle. *International Meat Animal Welfare Research Conference*, February 17.



7.3 BSE

In uno studio di valutazione del rischio BSE condotto in USA nel 2005, viene dimostrato come la rimozione di animali a terra dalla catena alimentare riduce di circa il 3% il rischio di esposizione umana all'agente della BSE⁹.

In precedenza ricercatori svizzeri avevano calcolato una probabilità 49-58 volte superiore¹⁰ di trovare il prione della BSE in animali a terra rispetto ai bovini considerati sospetti nell'ambito della sorveglianza passiva.

A ciò si possono aggiungere altri due lavori. Il primo del 1999, in cui si dimostra che gli animali a terra possono avere una prevalenza di BSE 100 volte superiore rispetto ad animali normali¹¹ e l'altro del 2008, in cui 12 di 15 bovini trovati positivi per BSE erano animali a terra¹².

8. TRASPORTO DI ANIMALI FERITI, MALATI O CHE HANNO SUBITO INCIDENTI IN ALLEVAMENTO

Alcune condizioni di animali feriti, malati o che hanno subito lesioni più o meno gravi in azienda, tali da non pregiudicarne la trasportabilità, sono definite nel Regolamento CE No 1/2005 Allegato I, Capitolo I, paragrafo 3. Per questi animali il veterinario che ha effettuato la visita sanitaria in azienda deve redigere una dichiarazione di scorta (vedi allegato 3), attestante la trasportabilità dell'animale, conforme al modello allegato alla nota del Ministero della Salute prot. 3782 del 8 maggio 2007 (nota Min.Sal. 9654 del 25 maggio 2009). Il veterinario ufficiale presso il macello, in caso di sospetto (Allegato I, sezione II, capo III, punto 4 Regolamento n. 854/2004) o di riscontro su uno o più animali di una malattia o di una condizione che potrebbe incidere negativamente sulla salute umana o degli animali, deve effettuare un esame ante-mortem dettagliato al fine di stabilire la loro idoneità alla macellazione. Nei casi in cui gli animali trasportati risultino alla visita ante-mortem non in possesso dei requisiti di trasportabilità, ovvero siano privi di certificazione veterinaria, ovvero quanto riportato sulla certificazione non sia coerente con il quadro clinico riscontrato alla visita ante-mortem, il veterinario ufficiale dovrà procedere alla immediata segnalazione alla ASL competente (Ministero della salute DGSAN 8524 del 15.03.2012) ed adottare i conseguenti provvedimenti descritti nel paragrafo che segue.

9. GESTIONE DEI TRASPORTI IRREGOLARI AL MACELLO

Definiamo trasporti irregolari le condizioni di arrivo al macello di automezzi sui quali sono presenti animali che non possiedono i requisiti di trasportabilità ai sensi del Regolamento CE 1/2005.

In tali casi è necessario valutare se lo stato patologico presentato dagli animali che non possiedono i requisiti di trasportabilità al momento dell'arrivo al macello fosse preesistente al carico, o sia stato determinato da eventi traumatici occasionati nella fase di trasporto. In quest'ultimo caso si tratta per lo più di situazioni compromettenti l'integrità fisica dell'animale, come ad esempio incidenti traumatici. Le lesioni di più frequente riscontro sono riconducibili a traumi contusivi o fratture che interessano gli arti posteriori o il bacino, frequentemente causate dallo scivolamento sul mezzo di trasporto. Il riscontro di tali situazioni impongono al veterinario ufficiale di intervenire il più presto possibile all'arrivo degli animali al macello.

⁹ Harvard Risk Assessment of Bovine Spongiform Encephalopathy Update. Phase I Cohen J. A., Gray G. M. Ph. D., Harvard Ph.D., Center for Risk Analysis. October 31, 2005.

¹⁰ Doherr M. G., Heim D., Fatzer R., Cohen C. H., Vandeveld M., Zurbriggen A. 2001. Targeted screening of high-risk cattle populations for BSE to augment mandatory reporting of clinical suspects. Preventive Veterinary Medicine 51(1-2): 3-16.

¹¹ Doherr M. G., Oesch B., Moser M., Vandeveld M., Heim D. 1999. Targeted surveillance for bovine spongiform encephalopathy. Veterinary Record 145(23): 672.

¹² Canadian Food Inspection Agency. 2007. Report on the investigation of the tenth case of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in Canada, July 25.

<http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/bccb2007/10investe.shtml>



Il veterinario ufficiale presso il macello deve effettuare un esame ante-mortem dettagliato al fine di stabilire la loro idoneità alla macellazione.

Se la visita ante-mortem depone favorevolmente relativamente alla macellazione di tali animali, il veterinario ufficiale ordina lo stordimento sul mezzo di trasporto degli animali non in grado di deambulare, allo scopo di determinarne rapidamente uno stato d'incoscienza ed evitare inutili sofferenze, e la successiva immediata introduzione nei locali di macellazione per il dissanguamento e le operazioni conseguenti.

L'accertamento di incidente avvenuto durante il trasporto si basa sulla valutazione dei segni clinici delle lesioni; in caso di dubbio l'esame anatomico-patologico post-mortem può dare ulteriori informazioni sull'acuzie della lesione. La presenza di lesioni acute e l'assenza di edema o l'assenza di ematomi in fase di organizzazione nella parte interessata normalmente depongono per incidenti recenti che possono essere avvenuti durante il trasporto.

In ogni caso, il riscontro di automezzi al macello sui quali sono presenti animali che non possiedono i requisiti di trasportabilità ai sensi del Regolamento CE 1/2005 devono attivare da parte del veterinario l'immediata assunzione di tutti i provvedimenti ritenuti utili a far cessare le sofferenze per gli animali coinvolti, in particolare a nostro parere è opportuno:

- non respingere il carico. Non affrontare la situazione e rifiutare di assumersi responsabilità significa condannare gli animali ad ulteriori sofferenze.
- Decidere in base alle informazioni e ai risultati della visita ante-mortem se procedere alla macellazione o all'abbattimento.
- Non scaricare gli animali non deambulanti senza preventivo stordimento da effettuare sull'automezzo mediante pistola a proiettile captivo.
- Dopo lo stordimento con proiettile captivo, deve essere eseguito il dissanguamento se destinato all'introduzione nella catena di macellazione, o, nel caso sia destinato alla distruzione quale carcassa intera, l'enervezione o il dissanguamento.
- Successivamente alla macellazione, in base alle informazioni raccolte, ai risultati della visita ante mortem, ai rilievi effettuati durante la visita post-mortem, e agli esiti delle analisi di laboratorio disposte, decidere in merito al destino della carcassa.
- Ove si accerti che i traumi siano frutto del trasporto, verificare le condizioni e la densità di carico e il mantenimento dei requisiti previsti da parte dell'automezzo, ovvero indagare sulle cause che possano aver prodotto il trauma, e procedere ai conseguenti provvedimenti amministrativi in caso di accertata irregolarità.
- Verificato che i traumi che impedivano la deambulazione non sono frutto del trasporto, o nei casi in cui gli animali fossero scortati da certificazione di idoneità, verificata la mancata corrispondenza della diagnosi riportata sulla certificazione rispetto a quanto effettivamente riscontrato alla visita ante mortem, effettuare la segnalazione ai servizi veterinari della ASL competente per territorio relativamente all'allevamento di provenienza, procedere alla contestazione dell'illecito per la successiva irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 151/2007, con responsabilità in solido del titolare dell'allevamento di provenienza e del trasportatore. Ove ricorrano le condizioni procedere alla segnalazione di reato di cui all'art. 544 ter del Codice Penale.

Nel caso siano state accertate irregolarità è importante porsi nelle migliori condizioni per poter sostenere i conseguenti provvedimenti amministrativi o giudiziari si consiglia pertanto di:

- acquisire la dichiarazione di provenienza degli animali ed eventuale passaporto, verificando la corrispondenza tra gli stessi e le caratteristiche dell'animale in causa (età, razza, etc);



- acquisire il documento commerciale di trasporto verificandone la corrispondenza con quanto dichiarato nella dichiarazione di provenienza;
- acquisire e verificare la corrispondenza della targa dell'automezzo e dell'eventuale rimorchio con quella segnalata sulla dichiarazione di provenienza degli animali e sulla ulteriore documentazione richiesta;
- acquisire in copia libretto di circolazione dell'automezzo, copia iscrizione tipo 1 o tipo 2 e, se del caso, il certificato di omologazione dell'automezzo, nonché del patentino e del documento di identità del conducente.

Se possibile, ottenere inoltre spontanee dichiarazioni relativamente alle modalità di carico, alla durata e modalità del trasporto e:

- in caso di mancata collaborazione richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (art. 3 legge 283/1962);
- raccogliere le prove fotografiche e procedere alla contestazione formale della violazione dell'art. 3 Regolamento 1/2005 e allegato I D.Lgs 151/2007;
- nel caso gli animali non deambulanti siano stati scaricati dall'automezzo senza preventivo stordimento causando agli stessi ulteriore sofferenza, ovvero sugli stessi siano evidenti segni di trascinamento, ovvero in tutti i casi si ritenga ricorrano le condizioni di cui all'art. 544 ter del Codice Penale, procedere al verbale di identificazione di chi ha materialmente eseguito l'operazione (art. 349 c.p.p.) alla dichiarazione o elezione del domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) ed eventuale nomina del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.), nonché quando possibile raccogliere le sommarie informazioni testimoniali (art. 351 c.p.p.) per procedere alla segnalazione di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio (vedi allegato 4).

Da ultimo appare opportuno sottolineare come le carni degli animali abbattuti d'urgenza abbiano un circuito commerciale e possibilità di utilizzo limitate rispetto alle carni provenienti da animali regolarmente macellati, e conseguentemente un valore commerciale inferiore.


Un non corretto approccio verso tale problema rappresenta pertanto non solo una violazione delle regole generali dei controlli ufficiali tese a garantire il rispetto del benessere animale, ma anche una violazione delle regole generali dei controlli ufficiali sancite dall'art. 1 comma b del Regolamento CE 882/2004 intese anche a garantire leali pratiche commerciali.

(1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a)..... b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti.....)



ALLEGATI

1. ALBERO DELLE DECISIONI PER ANIMALI FERITI O CON SEGNI ANORMALI





2. MODELLO DI ATTESTAZIONE DI SCORTA PER GLI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

Il sottoscritto veterinario ufficiale Dott. _____ attesta di essersi recato il giorno ____/____/____ alle ore _____ presso l'allevamento sito nel Comune di _____ di proprietà/condotto dal Sig _____ e di aver ordinato la macellazione speciale d'urgenza in azienda e il successivo inoltro al macello (*) sito nel comune di prov..... Dello/degli animale/i sottoindicato/i

N°	SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

In seguito a (**):

ATTESTA INOLTRE

1. Di aver effettuato la visita sanitaria ante-mortem e non di aver rilevato sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e per le quali non è ammessa la macellazione
2. Di aver constatato la corretta esecuzione del dissanguamento previo stordimento a mezzo di _____ (***) alle ore _____
3. Di aver accertato che lo/gli animale/li sono/non sono stati sottoposti a trattamento terapeutico come da modello allegato n° del
4. Di autorizzare il trasporto al macello del sangue e dei visceri**** dello/degli animale/li sopra indicato/ti all'interno di idonei contenitori.

Data

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

(*) Specificare il nome e l'indirizzo

(**) Specificare la causa che ha determinato la macellazione d'urgenza

(***) Specificare il mezzo utilizzato per lo stordimento

(****) Barrare la voce non di interesse

Tale attestato deve essere redatto in triplice copia: l'originale accompagna gli animali al macello, una copia è consegnata all'allevatore, una al trasportatore.

Allegato 1 (conforme nota Min. Sal. prot. 3782 del 8 maggio 2007)



3. MODELLO DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI

(Allegato I, capo I, punto 3 Regolamento CE 1/2005)

Il sottoscritto dr. attesta di essersi recato il giorno alle ore presso l'allevamento codice aziendale/...../..... sito nel comune di di proprietà / condotto dal sig.e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione di emergenza presso il macello sito nel comune di viadell'animale sotto indicato

N°	SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

Anamnesi:

Risultato dell'esame clinico ed eventuale diagnosi:

L'invio al macello può avvenire se sono rispettate le seguenti condizioni di carico e trasporto:

- Invio tempestivo al macello
- Preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
- Carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005
- Durante le operazioni di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

Data _____

IL VETERINARIO
(timbro e firma)

Letto e sottoscritto per accettazione
IN FEDE
L'ALLEVATORE/DETENTORE

IL TRASPORTATORE



4. VERBALI DI IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO

LOGO ASL	NOME SEDE ED INDIRIZZO DELL'UFFICIO ACCERTATORE
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE (art. 349 c.p.p.), DICHIARAZIONE O ELEZIONE DEL DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI (art. 161 c.p.p.) ED EVENTUALE NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 96 c.p.p.) DELLA PERSONA DI CITTADINANZA ITALIANA O STRANIERA <u>CON RESIDENZA IN ITALIA</u> NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI.	

In data ___/___/_____ alle ore _____ avanti a noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria _____, appartenenti all'Ufficio di intestazione, è presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini in relazione a _____ la quale, invitata a declinare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta o le da false, dichiara: sono _____ nato a _____, il _____ residente a _____ in via _____.

Contestualmente il Sig. _____ a conferma della propria identità esibisce _____ documento in relazione al quale non sussistono dubbi sulla autenticità, (ovvero) si dà atto che l'indagato è personalmente noto all'Ufficio.

Il Sig. _____ viene:

- reso edotto che in relazione a ___ reat___ di cui sopra vengono svolte a suo carico indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____;
- invitato a dichiarare a norma dell'art. 161 c.p.p. uno dei luoghi indicati nell'art. 157 co. 1 c.p.p. (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell'attività lavorativa) ovvero ad eleggere il domicilio per la notificazione;
- avisato che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore;
- invitato, a norma dell'art. 96 c.p.p. ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Lo Stesso, preso atto di quanto sopra:

- 1) Dichiaro il mio domicilio in _____;
- 2) Eleggo domicilio presso _____ residente in _____ via _____ n° _____;
- 3) Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. _____ del foro di _____;
- 4) Non intendo nominare difensore di fiducia.
- 5) Si dà atto che _____ ha rifiutato di eleggere il domicilio;

Il Sig. _____ viene, infine reso edotto che, ai sensi dell'art. 162 c.p.p. ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato deve essere comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autentica da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore ovvero con dichiarazione resa personalmente al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui esso indagato si trova (art. 162 co. 2° c.p.p.) ovvero alla Segreteria della citata Procura.

Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato, mentre copia sarà trasmessa all'Autorità Giudiziaria. Fatto, letto, confermato e sottoscritto.



LOGO ASL	NOME SEDE ED INDIRIZZO DELL'UFFICIO ACCERTATORE
SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI (ART. 351 C.P.P.)	

In data ____/____/____ alle ore _____ presso _____
 i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria _____
 procedono alle sommarie informazioni testimoniali nei confronti di _____
 nato a _____ il ____/____/____ residente
 a _____ via _____ n° ____
 identificato a mezzo del documento personale _____ n° _____ rilasciato da
 _____ il ____/____/____ informato dei fatti per cui si procede relativi a

Il verbalizzante dopo essersi qualificato mediante esibizione della tessera di riconoscimento, ammonisce il nominato in ordine alle responsabilità penali cui si espone in caso di dichiarazioni false o scientemente errate e incomplete. Interpellato in merito ai fatti di cui è informato e ne ha avuto notizia il sig. _____
 dichiara:

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra, viene confermato e sottoscritto.

La Parte _____ U.P.G. verbalizzanti _____



LOGO ASL	NOME SEDE ED INDIRIZZO DELL'UFFICIO ACCERTATORE
----------	---

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI

..... li

Prot. n°..... A.S.L.

Oggetto: COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO A NORMA DELL'ART. 347 C.P.P.

Ricevuto il _____
alle Ore _____
L'incaricato della ricezione

**È ALLEGATO IL
P.V. DI SEQUESTRO
O DI PERQUISIZIONE**

Eseguito il _____
Alle ore _____

II P.M.

V° si iscriva:

R.G. noti
 R.G. ignoti
 R.G. atti relativi
 R.G. ricorsi anonimi

SI DELEGA

Il Dr. _____

Luogo, _____

Il Procuratore della Repubblica

- a) Persona inquisita:
- b) Data ora e luogo del fatto:
- c) Data acquisizione notizia:
- d) Parte offesa:
- e) Persone in grado di riferire:
- f) Reato:
- g) Difensore di fiducia nominato:
- h) Eventuale elezione di domicilio:

In ossequio all'art 347 C.C.P. si trasmettono i sotto notati atti relativi ai fatti delittuosi in oggetto indicato:
indicato:

Sommaria descrizione del fatto

.....

L'ufficiale di Polizia Giudiziaria
(timbro e firma)



BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

- Welfare of animals during transport. Guidance notes. Food Standard Agency. UK.
- Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Adult Bovines. FVE- Federation of Veterinarians of Europe. 2012.
- Guidance for veterinary surgeons on the emergency slaughter of cattle. British Cattle Veterinarian Association. March 2010.
- Centro di referenza nazionale per il benessere degli animali. Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Check list per la valutazione obiettiva della trasportabilità di animali. Paolo Candotti.
- La macellazione d'urgenza: nuovi indirizzi operativi. di M. Ferri, F. Lodi, L. De Amicis, G. Marisi. Argomenti n. 4. Dicembre 2006.
- Centro di referenza nazionale per il benessere degli animali. Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina. Autore: Paolo Candotti.
- Appelt M., Sperry J., Stunning and killing cattle humanely and reliably in emergency situations. A comparison between a stunning-only and a stunning and pithing protocol. Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 59 Camelot Drive, Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Canada. *Vet J.* 2007 May; 48(5): 529–534.
- World Organization for Animal Health (OIE). Health standards, Terrestrial animals, Terrestrial Animal Health Code 2006 Contents, Part 1, General provisions, Section 3.7, Appendix 3.7.6. Guidelines for the Killing of Animals for Disease Control Purposes. Available at http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_index.htm.
- Blokhuis H. Welfare Aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. *EFSA Journal.* 2004;45:1–29.
- Manson C., Introduction to modern slaughter methods. Proclnt Training Workshop Welfare Standards Concerning the Stunning and Killing of Animals in Slaughterhouses or for Disease Control. September 26–29, 2006 Bristol. Available from: Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire, AL4 8AN, UK.
- Grandin T., Return-to-sensibility problems after penetrating captive bolt stunning of cattle in commercial beef slaughter plants. *J Am Vet Med Assoc.* 2002;221:1258–1261. [PubMed]
- Gregory N., Anatomical and physiological principles relevant to handling, stunning and killing red meat species. Proclnt Training Workshop Welfare Standards Concerning the Stunning and Killing of Animals in Slaughterhouses or for Disease Control, September 26–29 2006 Bristol. Available from: Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire, AL4 8AN, UK.
- Geering W., Penrith M. L., Nyakahuma D., Manual on procedures for disease eradication by stamping out. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001: Chapter 3. Available at <http://www.fao.org/DOCREP/004/Y0660E/Y0660E01.htm#ch1.3.3>.
- Leach T. M., Wilkins L.J., Observations on the physiological effects of pithing cattle at slaughter. *Meat Sci.* 1985;15:101–106.



- A review of the causes, prevention, and welfare of non-ambulatory cattle. Stull C. L., Payne M. A., Berry S. L., Reynolds. J.P. JAVMA, Vol 231, No. 2, July 15, 2007.

Si ringraziano i seguenti autori e istituzioni per la gentile concessione del materiale:

- schema a pag. 11: Dairy Comobility Score;
- foto 1, 2, 4, 6, 24, 28, 29: NADIS (Animal Health Skills: National Animal Disease information center) www.nadis.org.uk
- foto 3: Giuseppe Cito - Asl Rm B
- foto 5: Ettore Barneschi – Asl Arezzo
- foto 7: Institut de l'Élevage Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)
- foto 8, 26: LSU School of Veterinary Medicine, Baton Rouge, Louisiana, USA
- foto 9: Jennifer Schleining, DVM, MS, DACVS – Large Animal - Source: Center for Food Security and Public Health at Iowa State University, College of Veterinary Medicine
- foto 10, 21: Hospitalisations grand animaux Enva - Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort (ENVA) - Institut de l'Élevage
- foto 11: IRU – International Road Transport Union
- foto 12,15,17, 25, 27: Animal's Angel
- foto 13: Julie O'Neill – Animal Aid Unlimited
- foto 14: Lucien Mahin - Licence Creative Commons
- foto 16: Drost project (www.drostproject.org)
- foto 18: Richard Bowen
- foto 19: Brenda Hasting
- foto 20: Megan M. Smith, DVM – Center for Food Security and Public Health, College of Veterinary Medicine, Iowa State University, USA
- foto 22,23 Le Point Veterinaire Italie
- foto 25: Prof. Israel Yeruham – Koret School of Veterinary Medicine Hebrew University of Jerusalem
- foto 26: LSU School of Veterinary Medicine, Baton Rouge, Louisiana, USA
- foto 30, 31, 32: Luigi Bertocchi, IZS Lombardia e Emilia Romagna
- foto 33: Clive Dalton
- foto 34: William Swecker, DVM, Regional College of Veterinary Medicine – Virginia, Mariland – USA
- foto 35: Canadian Veterinary Medical Association
- foto 36, 37, 38, 39: Mario

